



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. Aut. n. 59/2015

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la richiesta di autorizzazione acquisita al prot. n. 5435 del 18/12/2015 dell'Ente inoltrata dal dott. Ottavio Lischio in qualità di RUP relativo all'intervento proposto, in forza presso l'Agenzia Regionale Attività Irrighe e forestali, per la realizzazione di interventi selvicolturali di messa in sicurezza delle fascia boschiva di interfaccia con aree residenziali poste sui confini nella FDR denominata Mercadante ricadente in agro di Cassano delle Murge;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa ad interventi selvicolturali di messa in sicurezza dagli incendi boschivi della fascia boscata a diretto contatto con le zone residenziali poste sui confini della FDR Mercadante ricadente nel Comune di Cassano delle Murge e identificata con i terreni al fg. 33 p. 238 fg. 34 p.la 925 e fg 44 p.la 1 inclusi in zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 21/08/2015;

VISTA l'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO_036-16863 del 13/07/2015;

VISTO che l'intervento è finanziato con fondi PSR 2007-2013, Misura 226 - Azione 1;

CONSIDERATO che gli interventi selvicolturali così proposti, non sono in contrasto con il dettato di cui all'art. 6 c. 1 lett. c), della disciplina di tutela di questo Parco, di cui all'allegato "A" al D.P.R. 10/03/2004, e sono finalizzati alla messa in sicurezza dagli incendi boschivi della fascia boscata a diretto contatto con le zone residenziali poste sui confini della FDR Mercadante;

Tutto ciò premesso;

A U T O R I Z Z A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Il dott. Ottavio Lischio in qualità di RUP relativo all'intervento proposto, in forza presso l'Agenzia Regionale Attività Irrighe e forestali, per la carica domiciliato in Bari, Viale Luigi Corigliano, n.1, P.IVA/C.F. 07026760723, alla realizzazione degli interventi selvicolturali di messa in sicurezza dagli incendi di una fascia di interfaccia con area residenziale dell'ampiezza di 10 metri e lunghezza di 9 chilometri. La fascia boscata su cui intervenire in totale interessa una superficie di nove ettari, e operazioni selvicolturali prevedono l'eliminazione selettiva della vegetazione infestante in



parco nazionale
dell'**alta murgia**

particolare rovi, e la riduzione della biomassa erbacea mediante sfalcio, la spalcatatura delle specie arboree sino ad un terzo dell'altezza e la trinciatura del materiale di risulta, il taglio degli elementi arborei fortemente inclinati e instabili.

Il tutto da eseguirsi nella **FDR Mercadante** in agro di Cassano delle Murge, su terreni identificati al fg 33 p. 238 fg . 34 p.lla 925 e fg 44 p.lla 1 inclusi in zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Richiesta di autorizzazione;
2. Relazione tecnica, cartografia con planimetrie catastali e di progetto, visure catastali, documentazione fotografica, computo metrico;
3. parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 21/08/2015;
4. autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO_036-16863 del 13/07/2015;

il tutto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. tutti i lavori selvicolturali previsti in progetto comprese le operazioni di eliminazione dei residui, devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
2. prima del taglio di ramificazioni o piante intere deve essere verificata l'assenza di nidi;
3. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe);
4. i tagli di spalcatatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
5. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame) deve essere triturato mediante apposite macchine biotritratrici e distribuito in loco ovvero, per motivate ragioni ostative, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;
6. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
7. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
8. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

9. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;

10. devono essere comunicate, a questo Ente la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori;

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Cassano delle Murge, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, 30/12/2015


Il Direttore f.f.
Fabio Modesti